

Camera di Commercio di Venezia
Protocollo Generale
ENTRATA - 30/04/2008 - 0025504 - 4.1.1



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
Ufficio II -

Oggetto: Integrazione nota n. RE4 -2008-146515-DGCAS 1 dell'11 aprile 2004 - Individuazione dei righi del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale 2008.

Tenendo conto di ulteriori richieste di chiarimenti pervenute a questo Ministero ed a integrazione della nota indicata in oggetto si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito all'individuazione della base imponibile per la determinazione dell'ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

In particolare, si ritiene utile precisare che nel caso di **contribuenti che adottano un regime di contabilità semplificata**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, **devono essere utilizzati i valori riportati nella colonna 4, dei "valori IRAP"**, in quanto tali soggetti non compilano la colonna 1 relativa ai "valori contabili". Il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 individuando per i diversi soggetti la definizione di fatturato fa riferimento, infatti, ad alcuni componenti positivi *come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive*.

Si precisa, inoltre, che i **contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro IQ IRAP o più quadri IQ IRAP**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ IRAP.

Esaminando i diversi modelli IRAP 2008 che i contribuenti devono compilare appare, inoltre, utile precisare quanto segue:

MODELLO IRAP 2008 - Società di capitali

Sezione IV- Società in regime forfetario

I contribuenti che compilano la sezione IV, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
Ufficio II -

MODELLO IRAP 2008 - Società di persone

Le società di persone che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo IQ 22 (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*), Sezione II.

Le società di persone esercenti attività agricola, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo IQ 26 (*corrispettivi*), Sezione III.

Le società di persone che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione I, al rigo IQ1 (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), al rigo IQ5 (*altri ricavi e proventi*) e al rigo IQ 6 (*interessi attivi e proventi assimilati*), del quadro IQ del modello IRAP 2008.

MODELLO IRAP 2008 - Persone fisiche

Le imprese che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo IQ 17 (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*), Sezione II del modello IRAP 2008.


M
PTE
7E


IL DIRETTORE GENERALE
Aldo Mancini